REGOLAMENTO (CE) N. 1649/1999 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1999

che deroga al regolamento (CEE) n. 3444/90 recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 ([2]), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, e l'articolo 5, paragrafo 4,

(1) considerando che il regolamento (CEE) n. 3444/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni suine ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3533/93 ([4]), prevede, all'articolo 4, paragrafo 1, che le operazioni di conferimento all'ammasso devono essere completate entro il ventottesimo giorno dalla data di conclusione del contratto; che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 5 del medesimo regolamento, se il termine ultimo per il conferimento all'ammasso è superato, il contratto è risolto e la cauzione viene incamerata;

(2) considerando che le decisioni 1999/363/CE ([5]), 1999/368/CE ([6]), 1999/389/CE ([7]), 1999/390/CE ([8]) e 1999/449/CE ([9]), della Commissione, recano misure di protezione contro la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale;

(3) considerando che gli operatori che hanno stipulato un contratto di ammasso privato ai sensi del regolamento (CE) n. 2042/98 della Commissione, del 25 settembre 1998, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine ([10]), modificato dal regolamento (CE) n. 2619/98 ([11]), hanno incontrato difficoltà per avviare o per concludere le operazioni di conferimento all'ammasso entro i termini regolamentari, in particolare a causa delle misure di protezione concernenti la contaminazione da diossina di alcuni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e il divieto di macellazione imposto dalle autorità belghe dal 3 al 13 giugno 1999; che, a seconda dei casi, è pertanto opportuno prorogare di 21 giorni il termine per la conclusione delle operazioni di conferimento all'ammasso non ultimate, oppure consentire l'inizio ritardato di dette operazioni, in modo da evitare la risoluzione del contratto e la perdita della cauzione;

(4) considerando che occorre applicare le disposizioni del presente regolamento a decorrere dal 17 luglio 1999, in modo da permettere alle autorità belghe e agli operatori di effettuare rapidamente le operazioni di conferimento all'ammasso;

(5) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3444/90, gli operatori che hanno stipulato un contratto di ammasso privato ai sensi del regolamento (CE) n. 2042/98 ma che non hanno potuto concludere le operazioni di conferimento all'ammasso a causa delle difficoltà derivanti dal divieto di macellazione vigente dal 3 al 13 giugno 1999, possono avvalersi di una dilazione di 21 giorni dei termini per l'esecuzione di dette operazioni.

Articolo 2

In deroga all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3444/90, gli operatori che hanno stipulato un contratto di ammasso privato ai sensi del regolamento (CE) n. 2042/98 ma che non hanno potuto avviare le operazioni di conferimento all'ammasso a causa delle difficoltà derivanti dal divieto di macellazione vigente dal 3 al 13 giugno 1999, possono iniziare dette operazioni al più presto il terzo giorno lavorativo successivo alla presentazione della domanda di cui all'articolo 3 e al più tardi il 6 agosto 1999. Il termine per il conferimento all'ammasso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3444/90 decorre dallo stesso giorno.

Articolo 3

Il presente regolamento si applica su richiesta degli operatori che possono comprovare, in modo giudicato esauriente dall'autorità competente, di non aver potuto avviare o ultimare le operazioni di conferimento all'ammasso entro i termini stabiliti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3444/90 a causa delle misure di protezione introdotte dalle decisioni 1999/363/CE, 1999/368/CE, 1999/389/CE, 1999/390/CE e 1999/449/CE della Commissione, nonché del divieto di macellazione imposto dalle autorità belghe.

Per valutare la situazione cui è fatto riferimento al primo comma, l'autorità competente deve segnatamente basarsi sui documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio ([12]).

([1]) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.
([2]) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.
([3]) GU L 333 del 30.11.1990, pag. 22.
([4]) GU L 321 del 23.12.1993, pag. 9.
([5]) GU L 141 del 4.6.1999, pag. 24.
([6]) GU L 142 del 5.6.1999, pag. 46.
([7]) GU L 147 del 12.6.1999, pag. 26.
([8]) GU L 147 del 12.6.1999, pag. 29.
([9]) GU L 175 del 10.7.1999, pag. 70.
([10]) GU L 263 del 26.9.1998, pag. 12.
([11]) GU L 329 del 5.12.1998, pag. 9.
([12]) GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 17 luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione